

Studio Legale  
Avv. Michele Coppola  
Patrocinante in Cassazione  
C.so Italia n. 3  
P.co Rosmary, Ed. 4  
Tel/fax (081) 898.62.40 – 8985109  
80049 Somma Vesuviana (NA)

Avv. Francesco Savanelli  
P.zza Dante n. 89 – 80135 Napoli  
C.so Italia n. 80 – 80016 Marano di Napoli  
Tel 081/19175759 – 081/19356419 Cell. 348. 27621  
Fax 081.19308163  
Mail: avv.francescosavanelli@pec.it

Uff. 2.00  
17/11/16

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI

**RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 L. 104/2010**

**RICORSO:** per Rizzo Doriana nata a Salerno il 17 Aprile 1977 c.f. RZZDRN77D57H703I residente in Santa Maria La Fossa alla Via Giardino n. 2 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Dante n. 89 presso l'Avv. Francesco Savanelli c.f. SVNFN83T03F839P dal quale è rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all' avv. Michele Coppola c.f. CPPMHL63B14F839J giusta procura in calce al presente atto.

Gli ante scritti procuratori, preliminarmente, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione inerente il giudizio de quo a mezzo fax al nr.081/19308163- 081/8986240 e via e-mail all'indirizzo p.e.c. michele.coppola@pecavvocatinola.it – avv.francescosavanelli@pec.it

**CONTRO:** Ministero Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli in Napoli via Diaz n. 11

**E CONTRO:** Ufficio Scolastico regionale per la Campania, in persona del Direttore p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli in Napoli via Diaz n. 11

**E nei CONFRONTI DI**

Dario Nappo, nato a Vico Equense il 10/09/1979, residente in Torre Annunziata alla Via Gino Alfani n. 88, 80058 Torre Annunziata - (controinteressato) Vincitore

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO**

- A) Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – del 7 Settembre 2016 - n. 0012987 - con cui venivano pubblicate le Graduatorie di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa all'Ambito Disciplinare AD04 Lettere (A12- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A 22 – Italiano, storia, geografia nella scuola

- 1) La ricorrente è abilitata all'insegnamento delle discipline letterarie, italiano;
- 2) Con Decreto prot 93 del 23.02.2016 (doc. A) esso Ministero provvedeva alla costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento e all'ottimizzazione delle procedure volte all'acquisizione delle abilitazioni e delle procedure per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nelle scuole di I e II grado riservata ai candidati in possesso dei titoli di abilitazione;

In particolare veniva previsto l'Ambito disciplinare verticale AD 04 per aggregazione delle classi A – 12 (Discipline linguistico – letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A – 22 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado).

- 3) Con decreto n. 106 del 2016 del Direttore Generale del MIUR (doc. b) - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il Personale Scolastico-veniva bandito il concorso per titoli ed esami (da svolgersi su base regionale) finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Ed in particolare venivano banditi nella **Regione Campania**, per la classe di concorso – abito Disciplinare AD 04 comprensivo della classe di concorso A012 “discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado” n. 363 posti e per la classe di concorso A022 “Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado” n. 762 posti per complessivi 1.125 posti , mentre per l'ambito AD 08 complessivi 174 posti di cui n. 155 posti per la classe di concorso A 011(Latino) e n. 19 posti per la classe di concorso A 013(Greco).

- 4) Giova evidenziare che con decreto 94 del 23.02.2016 veniva approvata e pubblicata la tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primoe secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, e ripartizione dei relativi punteggi (doc. C)
- 5) L'allegato A dell'indicato decreto che si produce in atti, prevedeva per quel che interessa la ricorrente i seguenti punteggi:

In applicazione degli enunciati criteri, tale titolo che da diritto alla ricorrente all'attribuzione di n. 4,20 punti:

- 4,20 punti secondo la voce A.2.1 in quanto avendo conseguito  $96 \text{ punti} - 75 = 21/5 = 4,20$  punti

D 2) Corso in Inglese LCCI (Ital 1242) Level 2 Certificate in Esol International- ( C1) con votazione Distinto conseguito nell'anno scolastico 2015/ 2016 e quindi valido per 2 punti. (doc. D 2)

D 3) Master Primo Livello " Esperto in didattica museale" di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 conseguito nell'anno accademico 2005/2006 presso l'Università degli studi di Ferrara, titolo che attribuisce alla stessa 0,50 punti (doc. D 3)

D 4) Master Secondo Livello in " Il 900 Aspetti Storici ed Economici" di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti formativi conseguito presso l'Università degli Studi Tor Vergata – Roma a.a. 2007/2008 , titolo che attribuisce alla stessa 0,50 punti (doc. D. 4)

D 5) Master Secondo Livello in " Didattica della Lingua Italiana" di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti formativi conseguito presso l'Università degli Studi Tor Vergata – Roma a.a. 2008/2009, titolo che attribuisce alla stessa 0,50 punti (doc D. 5)

D 6) insegnamento della materia Italiano e Storia presso l'Istituto I.C.A.S. Santulussurgiu nel Comune di Santu Lussurgiu Provincia di Oristano dal 3.10.2013 al 30.06.2014 (doc. D.6)

D7) insegnamento della materia Italiano e Storia presso l'Istituto I.C.A.S. Villaggio Coppola in Castel Volturno Caserta dal 11.11.2014 al 30.06.2015. (doc. D.6);

EBBENE, SULLA SCORTA DEGLI INDICATI TITOLI APPARE INEQUIVOCABILE CHE LA RICORRENTE DOVEVA ESSERE VALUTATA PER I SOLI TITOLI IN COMPLESSIVI 9,10 PUNTI.

6) La ricorrente partecipava all'indicato bando per la Regione Campania e per quel che ivi interessa per l'Ambito AD04 e come ivi previsto, superate le prove scritte la Commissione procedeva alla valutazione dei titoli.

7) Con Decreto del 7 Settembre 2016 n. 0012987 il Direttore Generale individuati i posti messi a concorso per la Regione Campania decretava ed approvava la graduatoria di merito del

ed inserita nelle liste di collocamento speciale ex art. 18 l. 68/99 prot. 6466 del 19.05.2005 doveva essere *ex lege* vedersi riconosciuta sia il titolo di preferenza, nonché la qualifica di riservataria così come formalmente richiesta in domanda.

14) Ebbene essa P.A., con tutte e tre le indicate graduatorie oggetto di impugnazione, pur riconoscendo la preferenza ometteva, poi, nel calcolo finale di riconoscere la Riserva che nel caso specifico doveva essere indicata con il doppio asterico come da leggenda in calce alle graduatorie.

A questo punto si evidenzia l'inevitabile ricorso innanzi a Codesta rispettabile Autorità laddove la P.A. non ha fornito motivazioni alcuna alla pubblicazione di molteplici graduatorie tutte errate, il tutto con forti limitazioni alla propria difesa .

Per quanto esposto, gli atti impugnati sono illegittimi e se ne chiede l'annullamento alla stregua delle seguenti considerazioni in

#### DIRITTO

1) - CARENZA E/O DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE L. 241/90 - VIOLAZIONE ARTT. 3- 7- 8 L. 241/90 - ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE ART. 97

Preliminarmente è il caso di evidenziare l'assoluta illegittimità dei decreti impugnati e precisamente quelli pubblicati rispettivamente del 7 Settembre 2016, del 9 Settembre 2016 e del 15 Settembre 2016 e delle relative graduatorie annesse, dovendo per l'effetto ritenersi il diritto della ricorrente ad avere una valutazione dei titoli in modo esatto e come specificato in premessa e quindi 09,10 punti e complessivi 66,20 punti.

La Pubblica Amministrazione ha provveduto in data 7 Settembre 2016 a pubblicare le graduatorie di merito riconoscendo alla ricorrente 8,60 punti per i titoli con conseguente diritto della stessa a trovarsi nella 787 esima posizione con un totale di 65,70 punti, poi, emette ulteriori due decreti senza far alcun tipo di riferimento alla precedente graduatoria e senza darne fattive ragioni in chiara violazione della legge 241/90 oltre che delle disposizioni del bando.

Specificamente, il Ministero si limita a motivare la nuova graduatoria adducendo " *Vista la nuova graduatoria rettificata dalla Commissione giudicatrice per effetto degli errori materiali rilevati*"

4 *L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.*". Ebbene, nel caso che ci riguarda alcuna comunicazione è stata inviata alla ricorrente precludendole finanche il diritto di avere poi accesso agli atti.

In sostanza si è trattato di un vero e proprio eccesso di potere dell'Amministrazione teso a porre in essere condotte arbitrarie e soprattutto comportamenti ostativi al fine di limitare i motivi di censura in chiaro dispregio anche dell'art. 97 Cost.

L'evidente compressione del diritto alla difesa è in re ipsa in quanto, con le modalità sino ad oggi arbitrariamente adottate la P.A. potrebbe procrastinare l'emissione senza soluzione di continuità di decreti e relative rettifiche !!!

Ciò renderebbe finanche vano ogni iniziativa legale già intrapresa, già fortemente limitata in quanto si è costretti a procedere all'azione che ci occupa senza il riscontro degli atti dei quali si è chiesto legittimamente avere formale conoscenza.

2) DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ERRONEA APPLICAZIONE DEI CRITERI – VIOLAZIONE DI LEGGE E DEL DECRETO 106/2016 – VIOLAZIONE DEL DECRETO 93/2016 – VIOLAZIONE E/O ERRONEA VALUTAZIONE DEI TITOLI RISPETTO ALLA TABELLA DI CUI AL DECRETO 94 DEL 23.02.2016 –

Fermo quanto sopra, e come esposto in fatto si evidenzia ancora una volta, anche con il rischio di risultare pedanti, che in data 7 Settembre 2016 veniva pubblicata la graduatoria indicante il punteggio di 08,60 per i titoli confermato (sempre errando) nei successivi decreti .

Che la valutazione del diritto a vedersi riconosciuti 09,10 punti debba considerarsi corretta lo si ricava, inequivocabilmente, dalla circostanza che il risultato altro non è che un mero calcolo aritmetico e sulla scorta dei parametri indicati a livello ministeriali MAI modificati.

Ciò detto, come esposto in fatto è evidente il macroscopico errore commesso in quanto soltanto per il Percorso Abilitante Speciale P.A.S. nelle materie letterarie, la ricorrente aveva certo diritto ad ottenere un punteggio di 4,20 punti come esposto in fatto.

Parimenti, la ricorrente ha diritto che le venga riconosciuto il punteggio di 2 punti per il corso d'Inglese con valutazione C1 .

diritto all'assegnazione dei posti "riservati", essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato (vedi, in particolare Cass. 23112/2008)."

Su caso analogo la Cassazione con sentenza 13868/2016 ha previsto che "mentre l'Amministrazione scolastica non può attingere gli aspiranti "riservatati o non" da una successiva graduatoria prima dell'esaurimento di quella precedente della "stessa specie", è invece obbligata ad attingere gli invalidi dall'apposita graduatoria per coprire quei posti che, riservati ai sensi della L. n. 68 del 1999, art.3 rimarrebbero altrimenti illegittimamente scoperti. Ogni diversa opinione finirebbe per eludere il dettato legislativo e per disattendere la tutela apprestata ai disabili dal dettato costituzionale perchè legittimerebbe – ad esempio nei casi in cui le fasce di merito fossero composte di più aspiranti e solo nell'ultima fossero collocati uno o più disabili – una completa disapplicazione delle quote di riserva di cui alla L. n. 68 del 1998, art. 3. Né può il datore di lavoro pubblico attraverso circolari o altri provvedimenti negare un diritto che, per la sua natura e per l'interesse ad esso sotteso, non è suscettibile di alcuna lesione ad opera di fonti non primarie."

Nel caso in esame, la P.A. è addirittura andata oltre la lesione enunciata non avendo nemmeno preso in considerazione i consolidati diritti di orfana di guerra (in quanto è equiparata ex lege) della ricorrente e quindi a vedersi riconoscere l'attribuzione, il tutto in violazione di legge e del bando.

Infatti, nella domanda nella Sezione "Titoli di Preferenza" sono presenti diverse Voci tra le quali proprio quella di "Orfani di Guerra" correttamente spuntata dalla ricorrente.

All'uopo essa P.A. se correttamente ha inserito la lavoratrice tra le "Preferenze" non ha provveduto poi ad inserire la stessa tra le Riserve (infatti nelle graduatorie impugnate non è spuntato il Secondo Asterisco come invece attuato per altri partecipanti).

Quindi, l'errore commesso è stato quello di non aver correttamente valutato l'attestato di iscrizione nell'elenco Provinciale degli Orfani ex art. 19 l. 482/68 in qualità di "Equiparata Agli Orfani" equiparazione prevista ex lege e che dà diritto alla ricorrente anche di essere inserita nelle liste di collocamento speciali ex art. 18 l. 68/99 e come tale da inserire come Riservataria, come avvenuto anche per gli altri colleghi tra cui infra multis il Prof. Canzanella

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 L. 104/2010

D'altronde è documentalmente provata per tabulas la sussistenza del fumus che del periculum in mora e quindi è chiaro che sulla scorta delle indicate argomentazioni, si chiede che il Collegio disponga già in via provvisoria con ordinanza l'annullamento e/o la sospensione dei provvedimenti impugnati e la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti 09,10 punti per i titoli oltre che il diritto di Riserva ex lege 68/99.

PTM

1) in via cautelare, a norma dell'art. 55 l. 104/2010, chiedendosi sin da ora anche la fissazione nel merito, in via Provvisoria con ordinanza disporre in favore della ricorrente l'inserimento nella graduatoria di cui in premessa con il punteggio per titoli di 09,10 e quindi complessivo di 66,20 oltre al diritto di Riserva ex lege 68/99 o comunque quello diverso ma maggiore rispetto a quello attribuito e comunque sospendere i provvedimenti indicati in premessa ed oggetto di impugnativa, e/o ordinare al resistente di provvedere a riavviare l'istruttoria o qualsivoglia altro provvedimento teso a precludere il paventato pregiudizio grave e irreparabile il tutto ordinando anche l'esibizione della documentazione afferente la posizione della ricorrente già oggetto di richiesta di accesso agli atti e quindi anche comprensiva della scheda di valutazione;

2) Nel merito, ed in via principale annullare i preindicati provvedimenti: "Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – del 7 Settembre 2016 - n. 0012987 - con cui venivano pubblicate le Graduatorie di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa all'Ambito Disciplinare AD04 Lettere (A12- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A 22 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado), formata secondo quanto indicato in premessa" e le relative graduatorie ad esso allegate; Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – del 9 Settembre 2016 - n. 0013214 - con cui venivano rettificare le Graduatorie di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa all'Ambito Disciplinare AD04 Lettere (A12- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A 22 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado), formata secondo quanto indicato in premessa" e le relative graduatorie ad esso allegate; Decreto del

Il presente procedimento è di valore indeterminabile e pur se assoggettato al pagamento del contributo unificato pari ad €. 325,00 in quanto in applicazione del Dpr 115/2002 e ss. mod. trattandosi di controversie concernenti rapporti di pubblico impiego è esente dal versamento del contributo in quanto la ricorrente dichiara di aver percepito un reddito familiare Irpef per l'anno 2015 inferiore ad euro 34.000,00

Salvis Iuribus Napoli, 04/11/2016

Avv. Michele Coppola

Avv. Francesco Savanelli

Avv. Michele Coppola ed Avv. Francesco Savanelli

rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al presente atto ed in ogni stato e grado dello stesso. Vi conferisco tutte le facoltà di legge ivi compresa la facoltà di proporre domanda riconvenzionale e chiamare in causa terzi, nonché transigere, conciliare, riscuotere somme e quietanzare, promuovere azione esecutiva, ricorso di fallimento e desistenza, sottoscrivere l'atto, nominare altri procuratori. Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali e di quelli sensibili di cui al presente atto e che si andranno a formare nel corso della presente procedura ai sensi e per gli effetti della L. 675/1996 come integrata e modificata dal D. Lgs. 196/2003. Con la sottoscrizione della presente procura ad litem, dichiaro, altresì, di essere stato adeguatamente informato ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 co. 3 del D. Lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 della legislazione citata, come da separato atto. Eleggo domicilio presso di Voi.

*[Handwritten signature]*

È autentica la firma avv. Francesco Savanelli

avv. Michele Coppola